

Numero registro generale 27297/2020

Numero sezionale 312/2025

Numero di raccolta generale 3425/2025

Data pubblicazione 10/02/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ENRICO SCODITTI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere Rel.
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere
FEDERICO ROLFI	Consigliere

Oggetto:

ILLECITI DEL  
PROMOTORE  
FINANZIARIO -  
RESPONSABILITÀ  
DELLA BANCA  
PREPONENTE -  
PRESUPPOSTI -  
NESSO CAUSALE  
Ud. 23/1/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 27297/2020 R.G. proposto da

**Banca** **S.p.A.**, in persona del  
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma,  
presso lo studio del dott.

rappresentata e difesa dall'avv

- ricorrente principale e controricorrente incidentale -  
contro

elettivamente

domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv.

rappresentati e difesi dall'avv.

- controricorrenti principali e ricorrenti incidentali -  
e nei confronti di

**S.p.A. e**

- intimati -

avverso la sentenza n. 1434/2020 della Corte d'Appello di  
Firenze, depositata il 27.7.2020;



Numero registro generale 27297/2020

Numero sezionale 312/2025

Numero di raccolta generale 3425/2025

Data pubblicazione 10/02/2025

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  
23.1.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.

## FATTI DI CAUSA

I coniugi \_\_\_\_\_ convennero in  
giudizio Banca \_\_\_\_\_ S.p.A.  
S.p.A. \_\_\_\_\_ per chiederne la condanna  
in solido al risarcimento dei danni che quest'ultimo, promotore  
finanziario per conto di \_\_\_\_\_ aveva provocato con l'imprudente  
gestione e l'indebita appropriazione del loro patrimonio  
mobiliare (denaro e titoli).

Instauratosi il contraddittorio (contumace  
\_\_\_\_\_ il Tribunale di Livorno accolse parzialmer  
domande, condannando \_\_\_\_\_ al pagamento della somma di €  
220.964,39, con la solidarietà passiva di \_\_\_\_\_ limitata a €  
105.712,00, nonché con diritto di entrambe le banche di essere  
tenute indenni da \_\_\_\_\_

La sentenza del Tribunale venne appellata da \_\_\_\_\_ in via  
principale e da \_\_\_\_\_ in via incidentale. La Corte d'Appello di  
Firenze accolse parzialmente il gravame principale (negando  
agli appellati il risarcimento del danno morale, che era stato  
liquidato dal Tribunale in € 8.000) e accolse invece per intero il  
gravame incidentale, rigettando la domanda proposta dai  
coniugi \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_

Contro la sentenza di secondo grado \_\_\_\_\_ ha proposto  
ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

\_\_\_\_\_ si sono difesi con  
controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale articolato  
in due motivi.

\_\_\_\_\_ ha replicato con controricorso incidentale.



Numero registro generale 27297/2020

Numero sezionale 312/2025

Numero di raccolta generale 3425/2025

Data pubblicazione 10/02/2025

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Sono rimasti intimati \_\_\_\_\_ le cui posizioni processuali non sono coinvolte né dal ricorso principale, né da quello incidentale.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso principale sono accomunati da un'unica illustrazione e, in effetti, possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione tra di loro.

1.1. Il primo motivo è rubricato «violazione dell'art. 40 e 41 c.p. e 2043 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione della *regula iuris* relativa al riscontro del nesso di causalità materiale tra condotta del P.F. ed evento dannoso».

1.2. Il secondo motivo denuncia «violazione dell'art. 21 TUF, comma 3, artt. 2043 e 2049 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.: insussistenza del nesso di occasionalità necessaria; motivazione apparente».

2. I due motivi sono fondati.

2.1. Occorre brevemente riassumere la vicenda, così come ricostruita nella sentenza impugnata.

\_\_\_\_\_ agirono in giudizio prospettando la falsificazione, da parte di \_\_\_\_\_ delle loro sottoscrizioni sugli ordini di trasferimento dei fondi e dei titoli da \_\_\_\_\_ dove erano depositati, a \_\_\_\_\_ dove poi il \_\_\_\_\_ riuscì a utilizzarli e ad impossessarsene all'insaputa dei clienti. La tesi della falsificazione degli ordini di trasferimento, posta inizialmente a fondamento della domanda, venne smentita in giudizio, anche all'esito della disposta c.t.u.



Numero registro generale 27297/2020

Numero sezionale 312/2025

Numero di raccolta generale 3425/2025

Data pubblicazione 10/02/2025

grafologica. Il Tribunale e poi la Corte d'Appello accertarono, ciò nonostante, la responsabilità di \_\_\_\_\_ affermando che «il trasferimento dei fondi segna il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa posta in essere dal \_\_\_\_\_ e che questi riuscì a convincere i clienti a trasferire i fondi in quanto «avvantaggiato dal rapporto di fiducia instaurato con il \_\_\_\_\_ proprio in virtù della sua qualità di promotore finanziario di \_\_\_\_\_ (la sentenza riporta che, secondo la testimonianza del figlio degli attuali ricorrenti principali, \_\_\_\_\_ aveva fatto intendere che ci fossero «legami societari» tra \_\_\_\_\_

Per completezza di esposizione, si deve osservare che la Corte d'Appello, diversamente dal Tribunale, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di \_\_\_\_\_ escludendone la responsabilità per non avere controllato le operazioni effettuate direttamente da \_\_\_\_\_ i conti dei suoi clienti. E ciò sulla base della considerazione che, «almeno per quanto riguarda il \_\_\_\_\_, l'esperienza in materia in investimenti finanziari fosse indicata come "ottima" e la propensione al rischio "alta"». Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che, «per ammissione dei medesimi coniugi \_\_\_\_\_ il conto corrente acceso presso \_\_\_\_\_ fosse, di fatto, nella disponibilità esclusiva del \_\_\_\_\_ (che vi operava in modo completamente autonomo)»; traendone la conseguenza che lo stesso \_\_\_\_\_ «sarebbe stato anche il destinatario dei relativi obblighi informativi (in quanto ... si era procurato la piena disponibilità del conto corrente loro intestato "utilizzando le password che aveva artatamente sottratto ai clienti" ...)». Con l'ulteriore conclusiva statuizione che «il comportamento del \_\_\_\_\_ è idoneo a porsi come causa esclusiva del danno e, come



Numero registro generale 27297/2020

Numero sezionale 312/2025

Numero di raccolta generale 3425/2025

Data pubblicazione 10/02/2025

tale, atto a recidere completamente il nesso causale tra la condotta di \_\_\_\_\_ ed il pregiudizio arrecato ai coniugi \_\_\_\_\_

2.2. Tale essendo la vicenda nelle sue linee essenziali, la ricorrente principale mette in contestazione – con i primi due motivi in esame – il giudizio della Corte d’Appello di Firenze sul rapporto causale tra i fatti posti in essere da \_\_\_\_\_ in quanto promotore finanziario di \_\_\_\_\_ e il pregiudizio economico subito dai coniugi \_\_\_\_\_ ovvero sia, sotto altro punto di vista, il rapporto di «occasionalità necessaria» tra le incombenze affidate da \_\_\_\_\_ al promotore finanziario e gli illeciti da lui compiuti nei confronti dei clienti.

2.3. La censura coglie nel segno. Si deve innanzitutto rimarcare il vistoso scarto tra la descrizione del fatto nella domanda introduttiva del giudizio e il fatto come concretamente accertato nelle sentenze di merito. Mentre gli attori avevano prospettato la *sottrazione* del loro denaro e dei titoli depositati presso \_\_\_\_\_ ad opera del promotore finanziario, al quale si imputava di avere a tal fine falsificato le firme dei clienti, il Tribunale e la Corte d’Appello hanno escluso la falsificazione e accertato che lo spostamento delle disponibilità economiche presso \_\_\_\_\_ era stato ordinato da \_\_\_\_\_ a ciò indotto dal consiglio di \_\_\_\_\_

In secondo luogo, si deve rilevare una contraddizione, nella sentenza impugnata, tra l’efficacia causale nella produzione del danno attribuita all’attività svolta da \_\_\_\_\_ quale promotore finanziario di \_\_\_\_\_ (in quanto «il trasferimento dei fondi segna il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa») e la negazione di quella medesima efficacia causale quanto alle eventuali carenze



Numero registro generale 27297/2020

Numero sezionale 312/2025

Numero di raccolta generale 3425/2025

Data pubblicazione 10/02/2025

informativa e di vigilanza di \_\_\_\_\_ perché «il comportamento del \_\_\_\_\_ è idoneo a porsi come causa esclusiva del danno e, come tale, atto a recidere completamente il nesso causale tra la condotta di \_\_\_\_\_ ed il pregiudizio arrecato ai coniugi

In effetti se il «il comportamento del \_\_\_\_\_ consistente nello spregiudicato utilizzo dei conti tenuti dai clienti presso \_\_\_\_\_ «è idoneo a porsi come causa esclusiva del danno e ... a recidere completamente il nesso causale» con quanto avvenuto in precedenza, lo stesso dovrebbe dirsi anche per la mera opera di convincimento dei clienti a trasferire i fondi da \_\_\_\_\_ che nella sentenza viene indicata solo come «il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa». Momento iniziale che, di per sé, non ha portato alcun danno ai clienti, sicché appare in qualche modo paradossale che la banca preponente sia stata ritenuta corresponsabile di un condotta delittuosa del preposto consistita, nel suo «momento iniziale», nel sottrarre i clienti e, così facendo, nel *sottrarsi* a una vigilanza evidentemente ritenuta più attenta di quella che, presso il nuovo istituto bancario, non gli impedì di porre in essere, nell'arco di diversi mesi, le azioni effettivamente dannose. Come si è detto, lo spostamento delle disponibilità economiche presso \_\_\_\_\_ è stato ordinato dallo stesso

2.4. In diritto si osserva che l'art. 31, comma 3, del T.U.I.F. (d.lgs. n. 58 del 1998), disponendo che «Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale», introduce nell'ambito del rapporto tra intermediario e consulente finanziario, il medesimo concetto di



Numero registro generale 27297/2020

Numero sezionale 312/2025

Numero di raccolta generale 3425/2025

Data pubblicazione 10/02/2025

«occasionalità necessaria» che è alla base della disciplina generale della responsabilità dei «padroni e ... committenti» per gli illeciti perpetrati dai «loro domestici e ... commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» (art. 2049 c.c.; sulla «relazione di continuità» tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti del codice civile, v. Cass. n. 28952/2024 e gli ulteriori precedenti ivi citati).

Ebbene, deve essere qui ribadito che, per affermare la responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, *«è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure media[ta]mente interessato o compartecipe»* (Cass. n. 21385/2024).

Nel caso di specie la Corte territoriale è giunta ad affermare la responsabilità di \_\_\_\_\_ senza considerare che l'atto individuato come «il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa» («il trasferimento dei fondi» da \_\_\_\_\_

o meglio, per essere più precisi, l'aver consigliato il trasferimento dei fondi) non sembra essere stato un atto posto in essere per *«finalità coerenti con quelle in vista delle quali le*



Numero registro generale 27297/2020

Numero sezionale 312/2025

Numero di raccolta generale 3425/2025

Data pubblicazione 10/02/2025

*mansioni ... furono affidate» al preposto, ma piuttosto un atto realizzato per «finalità proprie» di quest'ultimo, «alle quali il committente non [era] neppure mediatamente interessato o compartecipe». Si trattò, infatti, proprio dell'allontanamento dei clienti dalla preponente, quantunque indotto dalla ingannevole informazione di «legami societari» tra*

Inoltre, manca del tutto, nella motivazione della sentenza impugnata, una spiegazione dell'affermata esistenza del nesso causale tra il comportamento posto in essere da quale promotore finanziario di e il pregiudizio subito dai coniugi in rapporto con la contestuale affermazione che, invece, il comportamento tenuto dal dopo che il trasferimento del denaro e dei titoli «è idoneo a porsi come causa esclusiva del danno e ... a recidere completamente il nesso causale tra la condotta di e quel medesimo pregiudizio.

2.5. In definitiva, la sentenza della Corte territoriale, per come motivata, è affetta dal vizio di «falsa applicazione di norme di diritto», con riferimento ai presupposti giuridici della responsabilità solidale del preponente per gli illeciti commessi dal consulente finanziario (artt. 31, comma 3, T.U.I.F. e 2049 c.c.).

3. Con l'accoglimento dei primi due motivi rimangono assorbiti i rimanenti sei motivi del ricorso principale, che riprendono la medesima censura sotto i diversi profili della violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova e della carenza di motivazione (motivi 3 e 4), dell'uso inadeguato delle presunzioni semplici per la prova dei fatti controversi





Numero registro generale 27297/2020

Numero sezionale 312/2025

Numero di raccolta generale 3425/2025

Data pubblicazione 10/02/2025

(motivi 5 e 6) e dei criteri di liquidazione del danno (motivi 7 e 8).

4. Accolto come sopra indicato il ricorso principale, non vi è luogo neppure a decidere sul ricorso incidentale, i cui due motivi si concentrano sul diniego del risarcimento del danno non patrimoniale e sulla regolazione delle spese di lite, decisioni entrambe travolte dalla cassazione della sentenza in punto accertamento della responsabilità di        per i danni subiti dai ricorrenti incidentali.

5. In definitiva, accolti i primi due motivi di ricorso principale, con assorbimento dei rimanenti motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: *«il nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o partecipante».*



Numero registro generale 27297/2020

Numero sezionale 312/2025

Numero di raccolta generale 3425/2025

Data pubblicazione 10/02/2025

## **P.Q.M.**

La Corte:

Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i rimanenti motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, del 23.1.2025.

Il Presidente  
Enrico SCODITTI

Firmato Da: ENRICO SCODITTI E messo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7ba77a4606045114

